



collegamento
www.siulp.it

fi@sh

del 4 giugno 2021

Calcolo dei sei aumenti periodici (sei scatti) di stipendio nel trattamento di fine servizio - nuova sentenza del Giudice Amministrativo



Ricordiamo di aver pubblicato numerose trattazioni sull'argomento, in ultimo nel n. 18 del 7 maggio 2021 di questo notiziario.

Dopo la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 00133/2021, del 23 aprile 2021 che ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di dipendenti della Guardia di Finanza, la giurisprudenza amministrativa offre un altro interessante precedente che riguarda per la prima volta personale della Polizia di Stato.

Si tratta della decisione n. 00124/2021 del 13 aprile 2021, del

Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) che accoglie la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio con il riconoscimento del diritto dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990.

Ricorrente, un dipendente della Polizia di Stato con la qualifica di assistente capo sino al collocamento in quiescenza a domanda, avvenuto in data 31 gennaio 2016 per maturazione dei requisiti previsti (42 anni di servizio utile e 56 anni di età).

Nel caso che ci occupa l'INPS aveva negato il beneficio affermando che la prestazione di fine servizio era stata erogata all'interessato "sulla base dei dati economici che l'ex Amministrazione di appartenenza dello stesso aveva inviato ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 1032/1973 e che il diniego di ricalcolo opposto all'interessato era dovuto al fatto che "il beneficio in parola (c.d. 6 scatti) non è stato indicato nel progetto di liquidazione trasmesso dal datore di lavoro ai sensi della citata norma, in quanto la legge 232/1990 ne prevede il riconoscimento esclusivamente per il personale cessato dal servizio per età, per inabilità o decesso".

Secondo i Giudici amministrativi, la tesi dell'INPS è inficiata da grave difetto istruttorio, che non tiene assolutamente in considerazione quanto chiaramente disposto dalla disposizione che disciplina lo specifico beneficio.

Infatti, argomenta il TAR, pur essendo indubbio che l'art. 6-bis, comma 1, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 ("Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico- scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto") circoscrive nei sensi precisati dall'Istituto le categorie dei beneficiari (ovvero cessati dal servizio per età, per inabilità o decesso), è, però, altrettanto vero che il comma 2 stabilisce espressamente che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile".

Ed è proprio di tale secondo comma che il ricorrente ha chiesto la puntuale applicazione ai fini del ricalcolo del T.F.S. invocato. Sicché, conclude il Tribunale "il provvedimento opposto - che non ha assolutamente preso in considerazione la portata della specifica disposizione che viene in rilievo, né ovviamente valutato se i presupposti fattuali della fattispecie concreta portata alla sua attenzione integrano o meno quelli della fattispecie astratta normativa e che ha, per converso, apoditticamente denegato al ricorrente il ricalcolo del

T.F.S., affermando che il riconoscimento del beneficio reclamato dal medesimo opera esclusivamente a favore del personale cessato dal servizio per età, per inabilità o decesso - è non solo erroneo e violativo di espresso disposto di legge, ma, in primo luogo, afflitto da un grave difetto istruttorio, in quanto, per l'appunto, l'Istituto non ha scrupolosamente indagato la questione specificamente portata alla luce di dette considerazioni accoglie la pretesa ricorrente e annulla il diniego oggetto di ricorso ingiungendo all'INPS di l'obbligo dell'Istituto di rieditare l'attività amministrativa posta in essere e di valutare, anche, occorrendo, mediante il coinvolgimento dell'ex datore di lavoro del ricorrente, che, a suo tempo, aveva predisposto e trasmesso all'Istituto medesimo il progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita ex art. 26 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, la ricorrenza, nel caso specifico, dei presupposti di cui all'art. 6-bis, comma 2, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387".

Il congedo straordinario per gravi motivi e il permesso retribuito annuale di tre giorni previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53

Al di fuori delle ferie, riposi o di altre assenze di carattere ordinario, il dipendente può incorrere in situazioni particolari che possono legittimare la mancata prestazione di lavoro.

Le assenze per motivi diversi da quelli ordinari rientrano, in gran parte, nell'istituto del congedo straordinario disciplinato dall'articolo 37 del D.P.R. 10/01/1957 (T.U. degli impiegati civili dello stato) nonché dall'articolo 15 del D.P.R. 31/07/95 n. 395 (contratto di lavoro primo quadriennio normativo Polizia) che ha recepito i dettami imposti dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (finanziaria 1993), come interpretato, modificato e integrato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Vi sono, poi, specifiche previsioni di congedi e permessi speciali contenute in disposizioni legislative e contrattuali.

Esistono, pertanto, diverse tipologie di congedo straordinario che possiamo così riassumere: per infermità, donazione di organi, matrimonio, trasferimento, cure termali, gravi motivi, borse di studio e corsi di specializzazione, esami scolastici e prove di concorso, dottorato di ricerca, riservato ai medici della Polizia di Stato, per gravi e documentati motivi familiari. Vi sono, poi, altre tipologie di assenze straordinarie come il permesso annuale retribuito di 3 giorni, permesso retribuito per donazione di midollo osseo, permesso breve.

Per queste ragioni, quando si presenta la necessità di assentarsi per una causa riconducibile nella sfera degli eventi straordinari, occorre scegliere l'istituto specificatamente adatto alle esigenze del proprio caso indicando la fonte normativa nella formalizzazione dell'istanza, per non incorrere in confusioni che potrebbero pregiudicarne l'accoglimento.

In proposito, è utile far presente come alcuni istituti abbiano caratteristiche particolari rispetto ad altri (ad esempio, il permesso retribuito annuale di tre giorni previsto dall'articolo 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, non contempla la possibilità di essere utilizzato in caso di decesso o di documentata grave infermità di un affine e che, rispetto al congedo straordinario per gravi motivi, l'istituto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 53/2000 prevede, al comma 4 la possibilità, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, di concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa).

Fatta questa premessa riteniamo utile soffermarci sul **congedo straordinario per gravi motivi** e sul permesso ex articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, allo scopo di enuclearne caratteristiche e differenze.

La concessione dei giorni spettanti al personale, nell'ipotesi di eventi e cause particolari, prima dell'entrata in vigore della legge 53/2000, era riconducibile esclusivamente all'istituto del congedo straordinario per gravi motivi, di cui all'articolo 37 del D.P.R. 3/57 e successive modifiche e integrazioni, in relazione alla cui applicazione il Dipartimento ha emanato le circolari n. 333-A/9817.B (4) del 15 aprile 1986 e n. 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999, contenenti disposizioni attuali e vigenti.

Si tratta di un istituto di natura residuale e discrezionale, nel senso che ai fini della sua concessione l'Ufficio è tenuto a operare una valutazione nel merito dell'istanza del dipendente, contemperando le esigenze poste a fondamento della richiesta con quelle di servizio.

In proposito va rilevato che, come previsto dall'articolo 37 del D.P.R. n. 3/1957, detto congedo è concesso "in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio" al quale, dunque, spetta una preventiva valutazione di merito.

Circa la natura dei gravi motivi, questi comprendono tutte le ipotizzabili e rilevanti ragioni soggette, beninteso, al sindacato e all'apprezzamento dell'Amministrazione, che impediscono al dipendente la prestazione del servizio.

La circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999, esplicita, a titolo meramente esemplificativo alcuni parametri di riferimento per la valutazione delle istanze:

- la valutazione va effettuata tenendo conto non solo delle necessità del dipendente, ma anche delle esigenze di servizio;
- la motivazione addotta deve essere precisa e circostanziata in ordine all'effettiva gravità della situazione per cui si richiede il congedo;
- occorre considerare, nella valutazione, una serie di circostanze concorrenti e che caratterizzano le varie situazioni rinvenibili nella pratica applicazione come ad es. la congruità del congedo richiesto rispetto alla

motivazione; la composizione del nucleo familiare del richiedente, l'esistenza di parentela nella sede di servizio, e così via.

La circolare Ministeriale n. 333/800/9817.B del 15 aprile 1986 indica ulteriori criteri ai quali occorre attenersi per la concessione del congedo straordinario:

- 1) per decesso del coniuge, di figli, dei genitori, dei suoceri, dei fratelli e sorelle, dei cognati, giorni 8 se nell'ambito della regione di servizio; giorni 10 se fuori della regione di servizio;
- 2) per grave pericolo di vita degli stessi famigliari precedentemente indicati, giorni 4 se nell'ambito della regione di servizio; giorni 6 se fuori della regione di servizio;
- 3) per assistere il coniuge, i figli, i genitori qualora non sia possibile provvedere altrimenti e venga prodotta documentata richiesta, per il numero dei giorni richiesti dall'interessato;
- 4) per altri gravi e documentati motivi che impediscano di prestare servizio, il dipendente può chiedere il numero dei giorni strettamente necessario fermo restando il limite massimo complessivo.

I termini indicati devono intendersi sempre come limite massimo all'interno del quale il periodo da concedere deve essere discrezionalmente stabilito dall'Amministrazione in base alle reali esigenze del dipendente. Poiché tale valutazione è strettamente correlata alla peculiarità della fattispecie concreta, è indispensabile allegare all'istanza una esauriente documentazione. L'eventuale accoglimento potrà essere anche parziale, purché debitamente e adeguatamente motivato.

Ai fini della individuazione dei gradi di parentela e affinità, ricordiamo che la parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite quindi legate da un vincolo di consanguineità.

Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio). Sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente.

La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado. Ricordiamo infine che i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini. Durante il periodo di congedo straordinario per gravi motivi spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 40, primo comma, del D.P.R. 3/1957.

Col contratto di lavoro relativo al secondo quadriennio normativo, recepito e reso esecutivo dal D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 è stato introdotto il diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi per il personale inviato in missione collettiva all'estero.

Con l'introduzione dei **permessi retribuiti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 53/2000**, il legislatore ha inteso riconoscere ai lavoratori un nuovo beneficio che ha sostanziale diversità di disciplina rispetto al congedo straordinario per gravi motivi atteso che i tre giorni di permesso retribuito sono di diritto, mentre il congedo straordinario è rimesso alla discrezionalità del dirigente.

Peraltro va sottolineato che, pur essendo entrambi gli istituti fruibili, non è possibile chiedere di beneficiarne contemporaneamente per fronteggiare la medesima situazione familiare.

In tale caso, sono rimesse alla valutazione del dirigente dell'ufficio, nell'ambito della normativa contrattuale che presiede al rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato, le modalità di applicazione del beneficio in relazione alle effettive esigenze di servizio.

Con la circolare 333-A/9807.F.4 del 28.10.2005, sono stati dettati i criteri cui far riferimento per la concessione dei permessi in argomento:

- 1) nell'ipotesi di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, non è richiesta la convivenza dell'interessato con il familiare;
- 2) nel caso di decesso o di documentata grave infermità di un soggetto componente la famiglia anagrafica, invece, è richiesta la convivenza che deve risultare da certificazione anagrafica, ovvero da una dichiarazione di responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000;
- 3) il richiedente deve comunicare all'ufficio l'evento che legittima il beneficio e precisare i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti, specifici interventi terapeutici;
- 4) nel computo delle giornate di permesso retribuito non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi;
- 5) i permessi in argomento sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate di cui all'articolo 33, della legge 104/92.

Nell'ipotesi di decesso, il dipendente dovrà documentare l'evento con idonea certificazione, ovvero nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

La grave infermità, invece, deve risultare da idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa.

In vigore la nuova class action

E' entrata in vigore il 18 maggio, dopo 25 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta, la legge 12 aprile 2019 n. 31, che introduce nell'ordinamento italiano l'azione di classe (la c.d. "class action").

Si è trattato di un parto sofferto, dopo i molteplici rinvii che si sono susseguiti nel tempo.

Da oggi l'azione di classe non trova più la sua fonte di disciplina nel codice del consumo ma i cittadini che intendono avviarla dovranno fare riferimento al codice di procedura civile.

La prima grande novità riguarda l'ampliamento dell'ambito di applicazione della class action, che può essere esperita da tutti coloro che sono titolari di diritti individuali omogenei e per tutte le ipotesi di responsabilità, sia essa contrattuale o extracontrattuale.

La class action del codice di procedura civile si articola lungo tre diverse fasi.

La prima fase riguarda l'ammissibilità dell'azione.

La seconda involge il merito delle pretese fatte valere dalla "classe".

Infine, vengono liquidati gli importi eventualmente dovuti a coloro che hanno aderito all'azione (con possibilità di adesione anche successiva alla condanna).

Va precisato che la nuova azione di classe, anche se è finalmente operativa, resta ancora un rimedio residuale.

Per tutte le condotte illecite poste in essere prima dell'entrata in vigore della riforma resta infatti ferma l'applicabilità della disciplina dettata dal codice del consumo.

La piena applicabilità della nuova class action aveva bisogno non solo dell'entrata in vigore della riforma, ma anche dell'adeguamento del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, ovvero della sede in cui devono essere pubblicate le azioni di classe.

Proprio in concomitanza con l'entrata in vigore della legge il Ministero della Giustizia ha attivato la piattaforma telematica, prevista dall'art. 840-ter, comma 2, c.p.c., che dovrà supportare il funzionamento del nuovo strumento processuale garantendo l'agevole reperibilità delle informazioni contenute nell'area pubblica del portale.

I registri giudiziari civili consentono l'iscrizione dei procedimenti collettivi ex art. 840 bis c.p.c. e ss. introdotti dalla nuova legge.

Sul portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della Giustizia, nella specifica sezione "Class Action – Azioni di Classe", è quindi possibile consultare le azioni collettive iscritte nei registri e depositare le domande di adesione.

Il Ministero ha reso inoltre disponibile un utile vademecum (testo in calce) che illustra le modalità di accesso al portale, di adesione all'azione di classe e di consultazione del fascicolo.

Nuove regole Covid in vigore da giugno

Dal primo giugno sono entrate in vigore le nuove regole Covid per la ristorazione, le discoteche ed i banchetti di nozze e cerimonie, secondo le disposizioni del Ministero della Salute ed in attuazione del cronoprogramma di riaperture definitivo dal Governo con l'ultimo decreto in materia di restrizioni anti Coronavirus a livello nazionale e per fasce cromatiche in rapporto al rischio di contagio.

Da lunedì 31 maggio Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna sono già passate in zona bianca, infatti, ancora per una settimana almeno tutto il resto del Paese rimane in zona gialla; dal primo giugno sono scattati alcuni nuovi allentamenti, in vista del "liberi tutti" previsto per luglio, anche in virtù della corsa del piano vaccini, per il quale dal 3 giugno sono state aperte le prenotazioni a tutte le classi di età.

Ristoranti e bar

In base alle nuove regole, in zona gialla dal primo giugno la ristorazione sta effettuando il servizio al tavolo e al banco, quindi anche al chiuso, negli orari svincolati dal coprifuoco, quindi fino alle 11 di sera per la prima settimana e poi, dal 7 giugno fino a mezzanotte, in vista dell'abolizione del coprifuoco stesso fissato per il 21 giugno. Ci sono poi le nuove raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) per la ripresa delle attività economiche e sociali. In termini di protocolli, dunque, restano i vincoli di igienizzazione e di numero massimo di presenze all'aperto e all'interno, i clienti possono togliere la mascherina al tavolo mentre il personale deve indossarla sempre, tuttavia cambiano le altre regole:

- al tavolo, il vincolo di numero massimo di commensali decade se si mantiene il distanziamento di almeno un metro all'esterno e di due metri al chiuso;
- al bancone è consentita la consumazione se si garantisce la distanza di almeno un metro;
- al buffet i clienti non possono toccare le vivande (devono essere servite dal personale) tranne i prodotti confezionati in monodose.

In pratica, al posto del numero massimo di persone al tavolo, il Cts – nello svolgimento del servizio sia a pranzo che a cena – invita a definire il numero massimo di presenze contemporanee, in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.

Attività economiche, spiagge, uffici, palestre

Per tutte le attività, soprattutto laddove si punta progressivamente alla saturazione dei posti disponibili, e per tutti i lavoratori che non possono mantenere il distanziamento interpersonale previsto, bisogna considerare il possesso di uno dei requisiti per il green certificate.

Per tutte le attività resta l'obbligo, per i lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale previsti in base ai rischi specifici della mansione o alle prescrizioni del medico competente.

Per le spiagge e gli stabilimenti balneari bisogna stabilire il numero massimo di presenze in relazione ai volumi di spazio, ai ricambi d'aria ed ai percorsi di entrata, presenza e uscita.

Negli spogliatoi di palestre, piscine termali e centri benessere resta preclusa la fruizione delle docce e vietato il consumo di cibi.

Banchetti e matrimoni dal 15 giugno

Ai banchetti che seguono le cerimonie civili o religiose, ad esempio per matrimoni e comunioni, per l'ingresso ai festeggiamenti è obbligatorio il green pass, ossia una qualunque certificazione verde che attesti l'avvenuta vaccinazione (in base alle ultime novità - articolo 14 del Decreto Riaperture bis). Basta anche la prima dose, ma solo dopo 15 giorni dalla somministrazione), oppure serve l'esito negativo al tampone nelle ultime 48 ore o ancora il certificato di avvenuta guarigione. In base ai protocolli, oltre alle regole della ristorazione, sono ammesse le esibizioni musicali mantenendo un distanziamento di tre metri dal pubblico. Dal 15 giugno riapriranno anche i parchi tematici e di divertimento.

Aperture in zona bianca

In zona bianca dal primo giugno sono scattate le riaperture anche per i matrimoni ma sempre con green pass (una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021) e nel rispetto di protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Il comma 2 dell'articolo 9 del DL 65/2021, infatti, si limita a stabilire l'anticipo della data ma non cambia le regole per la partecipazione.

Assieme ai banchetti, sono poi anticipate anche le aperture di tutte quelle attività per le quali il Governo ha disposto un calendario specifico in zona gialla, ossia: fiere, convegni e congressi; piscine al chiuso, centri termali e parchi tematici; sale giochi, bingo e casinò; centri ricreativi e sociali; corsi di formazione pubblici e privati; competizioni sportive al chiuso.

PRONTUARIO PRATICO OPERATIVO DI POLIZIA

Percorsi guidati per la rapida e corretta esecuzione degli interventi di polizia nel controllo del territorio

Un prontuario indispensabile, completo ed aggiornato, che:

- individua i campi operativi con i quali l'operatore di polizia deve misurarsi nell'attività di controllo del territorio;
- si basa sull'approccio: "cosa fare" e "cosa evitare" consentendo all'operatore di evitare errori di tipo pratico e/o legale;
- segue un criterio pragmatico che, partendo dalla casistica, sviluppa i migliori percorsi operativi facendo sintesi delle prassi, delle regole giuridiche e della giurisprudenza consolidata in materia.

- fruibile dall'operatore impegnato su strada, Centrali Operative o ufficio

Prezzo: euro 21,00 a copia (anziché euro 35,00) e spedizione gratuita per gli ordini cumulativi. Fino ad esaurimento scorte.

Le prenotazioni dovranno essere raccolte a cura delle Segreterie Territoriali SIULP



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 22/2021 del 4 Giugno 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-445213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123